

Reazioni diversificate dai professionisti sulle regole in arrivo. Necessarie soglie applicative

Studi tra incudine e martello

DI MICHELE DAMIANI

Le nuove norme sulla pianificazione fiscale, o meglio sugli obblighi di comunicazione, preoccupano i professionisti ma fino ad un certo punto. Gli studi avranno due anni per adeguarsi alle nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2020 e stanno iniziando solo in questi giorni a interessarsi ai nuovi adempimenti. O almeno la maggior parte di essi. Le preoccupazioni più grandi per i professionisti riguardano le dimensioni delle imprese coinvolte (molti auspicano l'inserimento di soglie dimensionali per l'applicazione) e le possibili sanzioni collegate. Mentre, per operare fattivamente lo scambio di informazioni, le associazioni si aspettano che il software dedicato sia messo a disposizione (gratuitamente) dall'Amministrazione finanziaria preposta al controllo (l'Agenzia delle entrate). Comunque, in generale, le varie categorie stanno reagendo in maniera differente alle nuove disposizioni. E anche all'interno delle stesse convivono diversi approcci all'argomento.

«Sono principalmente due le tipologie di studi che si occupano di pianificazione fiscale in maniera approfondita», afferma **Fulvio Pastore Alinante**, vicepresidente e segretario generale di Asla (associazione studi legali associati). «Il primo gruppo comprende gli studi legali e fiscali associati alle grandi società di consulenza. Il secondo, invece, è quello delle cosiddette boutique, studi più piccoli ma altamente specializzati». L'impatto della normativa sarà più forte sui secondi, visto che i primi, avendo a che fare con grandi realtà imprenditoriali, già hanno dovuto fare i conti con le disposizioni Beps predisposte dall'Ocse.

«Tutto parte dal Beps che è la vera rivoluzione in ambito di fiscalità internazionale negli ultimi anni», dichiara ad *ItaliaOggi* **Sette Mirta Verlatto** fondatrice dello studio *Within Verlatto & Partners*, una boutique della consulenza specializzata in pianificazione fiscale. «Con l'approvazione della nuova direttiva verranno coinvolti anche i professionisti nello scambio di informazioni. Una delle principali preoccupazioni è relativa al campo di applicazione; è auspicabile l'inserimento di soglie dimensionali, perché molti studi professionali, in particolare nel Nordest, assistono gruppi imprenditoriali anche di dimensioni medio-piccole che effettuano operazioni di pianifica-

Quando scatta l'obbligo di segnalazione

Chiunque organizzi, commercializzi o renda operativi all'interno dell'Unione europea schemi di pianificazione fiscale deve segnalare l'operazione alle autorità fiscali se i contratti contengono una o più delle seguenti condizioni:

- viene fatto esplicito riferimento alle imposte indebitamente risparmiate dal cliente ed è previsto il riconoscimento di tali somme in percentuale al consulente;
- lo schema di pianificazione fiscale aggressiva è stato standardizzato e messo a disposizione del cliente senza alcuna necessità di personalizzazione;
- è prevista la trasformazione di un capitale o un reddito non dichiarato in un prodotto finanziario o in altri investimenti non soggetti allo scambio automatico di informazioni;
- è previsto l'ammortamento di uno stesso bene in più di una giurisdizione;
- viene previsto l'impiego di strutture societarie o altre entità di diritto extra-Ue non coperti dallo scambio di informazioni;
- è previsto l'utilizzo di conti, prodotti o investimenti che sono stati ideati appositamente per sfuggire allo scambio di informazioni;
- è previsto il trasferimento di beni immateriali il cui valore è di difficile valutazione («hard-to-value intangibles»);
- è previsto l'impiego di società e/o contratti di giurisdizioni che presentano norme antiriciclaggio inadeguate o deboli, che consentano di occultare le informazioni sul beneficiario effettivo;
- è previsto l'utilizzo unilaterale dei cosiddetti «safe harbours»;
- è prevista nel contratto di consulenza fiscale una clausola di confidenzialità;
- è previsto un flusso finanziario transfrontaliero che beneficia di un'indebita doppia non tassazione (deduzione nello stato di origine ed esenzione nello stato di destinazione);
- è previsto l'impiego di «scatole vuote» societarie, che effettuano transazioni circolari tra loro stesse;
- è previsto l'acquisto di società in perdita (c.d. «bare fiscali») al fine di poterne utilizzare artificiosamente i risultati pregressi per ridurre i redditi imponibili;
- è previsto l'impiego di società e/o contratti di giurisdizioni che presentano un'imposta sulle società molto bassa o addirittura nulla, oppure incluse nella black list Ue dei paesi terzi fiscalmente non collaborativi;
- è prevista l'esecuzione di operazioni cross border nelle quali vi è una differenza sostanziale nella valorizzazione degli asset tra un paese e l'altro;
- è prevista la risoluzione della doppia imposizione sul medesimo reddito o capitale in più di una giurisdizione (generando così una doppia non imposizione);
- è previsto il trasferimento del patrimonio del contribuente o di eventuali strutture societarie in paesi che non scambiano informazioni con lo stato di residenza dello stesso.

zione societaria e fiscale ma non perseguono obiettivi di

Gli studi avranno due anni per adeguarsi alle nuove regole, che entreranno in vigore dal primo luglio 2020 e stanno iniziando solo in questi giorni a interessarsi ai nuovi adempimenti. O almeno la maggior parte di essi

elusione internazionale». Collegato a questo aspetto c'è quello delle sanzioni che preoccupa le categorie: «Ne può risentire il rapporto con il cliente, che in futuro chiederà al professionista di ottimizzare l'impatto fiscale del proprio modello di business a livello internazionale e potrebbe sentirsi dire dal proprio professionista

che l'operazione potrebbe essere oggetto di una comunicazione all'agenzia delle entrate; il cliente potrebbe percepire quest'obbligo come una denuncia. Detto questo, ci sarà bisogno di una piattaforma telematica mediante la quale effettuare la trasmissione delle informazioni; mi aspetto che sia messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di particolari investimenti da parte degli studi».

Il rapporto con la clientela è l'aspetto che preoccupa di più anche **Salvatore Tramontano**, consigliere dell'ordine dei commercialisti di Napoli. «Ci troveremo ad essere tra incudine e martello. Da una parte dobbiamo contemplare le esigenze del cliente che vuole

ottimizzare il carico fiscale e chiede a noi, in veste di professionisti, di usare le nostre competenze per raggiungere l'obiettivo. Dall'altro lato, dobbiamo districarci tra norme internazionali e quelle dei singoli paesi che, inoltre, spesso sono configuranti tra loro. E dobbiamo spiegare al cliente che le suddette norme non ci permettono di diminuire l'ammontare di tasse da pagare. In linea generale, bisogna pensare che qualunque pianificazione finanziaria che non abbia sottostante una ragione economica può portare a configurare operazioni elusive; la pianificazione deve avere come riferimento le reali esigenze economiche della società».

Se gli studi stanno iniziando solo ultimamente ad interessarsi ai nuovi obblighi e ad iniziare a capire cosa dovranno fare, vi sono pro-

fessionisti che non considerano la pianificazione fiscale tra le loro attività e, quindi, non si sentono toccati dalle nuove norme. Come il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Roma **Mario Civetta**: «Il commercialista, a mio avviso, non fa pianificazione fiscale. Almeno come viene intesa dalla direttiva. Noi siamo in primo grado dei consulenti aziendali, con competenze adatte a suggerire le giuste strategie di sviluppo di impresa. Dal punto di vista della fiscalità», aggiunge Civetta, «sarebbe molto più importante un focus sugli sgravi fiscali e le misure agevolative messe in campo dallo stato e dall'Europa; esistono moltissime sovvenzioni poco conosciute che non vengono sfruttate dai clienti proprio per questo motivo. Sarebbe importante focalizzarsi su queste».